



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 06/07/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 659

Deliberazione della Giunta Regionale n. 825 del 26 giugno 2001 riguardante "Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000" Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazione di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora". Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali - Rettifica errore materiale.

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Anziani, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue:

La Giunta regionale in data 26 giugno 2001, ha approvato la deliberazione n. 825 relativa a: "Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000 'Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazione di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora'. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali".

Per mero refuso il preambolo e i punti 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera b) del dispositivo della predetta deliberazione indicano l'improprio riferimento "D.P.C.M. 21.11.2000" che invece deve sostituirsi correttamente con "D.P.C.M. 15 dicembre 2000".

Ne discende che la stesura conforme dei richiamati punti della lettera b) è la seguente:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 15 dicembre 2000, priorità a favore dei progetti del Comune di Bari, quale capoluogo di area metropolitana come individuato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
2. successiva priorità a favore dei progetti dei Comuni capoluogo di provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto quali grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente;
3. successiva priorità ai progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi nelle grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. i progetti di tutti gli altri Comuni tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa

dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente;

5. i progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi in tutti gli altri Comuni, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti;

Pertanto si propone di approvare la rettifica alla deliberazione di Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 825.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 il presente provvedimento, finalizzato all'emanazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di fondi statali con vincolo di destinazione, non prevede impegno di spesa, non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. f), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

- Di approvare la rettifica di errore materiale alla deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2001, n. 825 di cui in premessa;
- di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. e) della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del testo coordinato della deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2001 n. 825, così come rettificato dalla presente deliberazione e di seguito trascritto:
- di approvare, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e dell'art. 4 - comma 4, lett. f) - della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, i criteri di definizione della graduatoria regionale e le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali destinate al potenziamento dei servizi

in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 come di seguito determinati:

a) i progetti, redatti in conformità al D.P.C.M. 15 dicembre 2000, dovranno essere presentati entro e non oltre il 20 giugno di ciascun anno con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata:

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - viale dei Caduti di tutte le guerre, n. 15 - 70126 - Bari

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali Gruppo Provinciale di Brindisi - Piazza Cairolì n. 18 - 72100 Brindisi

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia - via Isonzo n. 7 - 71100 Foggia

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - viale Aldo Moro - 73100 Lecce

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 Taranto

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

b) alla formazione di una graduatoria unica dei progetti ammissibili al finanziamento si provvederà sulla base dei seguenti criteri:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 15 dicembre 2000, priorità a favore dei progetti del Comune di Bari, quale capoluogo di area metropolitana come individuato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

2. successiva priorità a favore dei progetti dei Comuni capoluogo di provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto quali grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente;

3. successiva priorità ai progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi nelle grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;

4. i progetti di tutti gli altri Comuni tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente;

5. i progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle EPAB da realizzarsi in tutti gli altri Comuni, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti;

6. fermo restando le priorità fissate dai precedenti punti, dare preferenza ai progetti che, a seguito di accordo di programma definito nella fase progettuale, nell'ordine prevedono:

a) nella realizzazione del progetto l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

b) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;

c) l'integrazione tra diverse aree d'intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto;

d) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti;

e) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;

c) gli organismi non lucrativi di utilità sociali, le organizzazioni di volontariato e le IPAB, per accedere al finanziamento devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e/o elenchi anagrafici;

d) il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, da attivarsi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è fissato 90 giorni dalla scadenza di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000;

e) all'approvazione della graduatoria si provvederà, entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

f) al finanziamento dei progetti, nel limite delle risorse assegnate dallo Stato e secondo l'ordine di graduatoria, si provvederà con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali da adottarsi entro 30 giorni dalla formalizzazione degli atti contabili d'incameramento dello stanziamento statale nel bilancio regionale.

- Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto